Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1276**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 7051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1277**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 7052

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **497**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 7053

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° agosto 1984.

Aggiornamento dell'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 Pag. 7053

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 23 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 3.245.696.350 a favore della regione Veneto ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981) . . Pag. 7053

DECRETO 25 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 454.317.105 a favore della regione Marche ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981) . . Pag. 7054

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 agosto 1984.

Concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per vini da tavola e mosti di uve, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1984 . . . . Pag. 7054

DECRETO 13 agosto 1984.

Disciplina delle rilevazioni dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e dei conferimenti di carne bovina ai centri di intervento . . . . Pag. 7055

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 maggio 1984.

Aggiornamento delle liste speciali di collocamento per il personale artistico e tecnico da impiegare dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche e assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletti. Pag. 7058

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso «La Continentale», in Prato . . Pag. 7059

Ministero della sanità

DECRETO 25 luglio 1984.

Sostituzione del decreto ministeriale 30 maggio 1978 concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri . . . . Pag. 7060

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **498.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano . . . . . Pag. 7061

DECRETO 26 aprile 1984, n. **499.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 7061

DECRETO 7 giugno 1984, n. **500.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina . . Pag. 7061

DECRETO 7 giugno 1984, n. **501.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna . Pag. 7061

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 7062

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta del comitato nazionale per la tutela e la denominazione di origine dei vini di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » e di integrazione alle denominazioni di origine controllata « Donnaz » ed « Enfer d'Arvier » Pag. 7068

Ministero del turismo e dello spettacolo: Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo . . Pag. 7073

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 7073

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 26 luglio 1984) . . . . Pag. 7073

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 7073

Regione Lombardia: Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade . . . Pag. 7073

Regione Umbria: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 7073

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari . . . . Pag. 7074

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista per le esigenze del compartimento di Trieste . . . . Pag. 7074

Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli fra le regioni Abruzzo, Campania e Molise: Concorso per l'ammissione di cinquanta aspiranti divulgatori polivalenti ai primi due corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. Pag. 7074

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. **25.**

Modifica alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, recante norme in materia di agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici urbani a favore dei pensionati a reddito limitato. Pag. 7075

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. **26.**

Non corresponsione e sospensione dell'indennità e riduzione dei trattamenti di previdenza dei consiglieri regionali. Pag. 7075

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. **27.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 maggio 1977, n. 22. Nuovi criteri per la determinazione del contributo regionale per la costruzione di asili nido. Pag. 7076

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. **28.**

Contributi per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici sedi di comunità-alloggio, residenze protette e centri sociali per anziani, comunità per disadattati e strutture per soggetti tossicodipendenti . . . . Pag. 7076

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **27.**

Modificazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili similari Pag. 7078

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **28.**

Art. 71, legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione secondo, terzo, quarto e quinto comma . . . . Pag. 7079

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1276.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia, gli istituti di:

fisiologia umana;
patologia generale;
chimica biologica;
igiene;
clinica neurologica;
puericultura;
chirurgia pediatrica;
per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
chirurgia d'urgenza,

mutano la denominazione rispettivamente in:

fisiologia umana e fisica medica;
patologia generale e oncologia;
chimica e chimica biologica;
igiene e di medicina preventiva;
scienze neurologiche;
pediatria clinica preventiva e sociale;
pediatria medica e chirurgica;
biologia;
clinica chirurgica d'urgenza.

Nel medesimo articolo l'istituto di istituzioni di patologia generale è soppresso e sono altresì istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari di:

biochimica delle macromolecole;
morfopatologia;
terapia medica;
endocrinologia;
cardiologia;
medicina interna e nefrologia;
ematologia.

Infine, l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Tali istituti, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi, o in collaborazione con i dipartimenti, ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.

Art. 139 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Ogni istituto è diretto da un direttore, che coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.

Art. 140 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

La direzione di ogni istituto è affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.

In mancanza di professore ordinario o straordinario di discipline afferenti all'istituto, ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto è affidata con le modalità di cui al comma precedente, per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza ad altro docente.

Art. 141 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricer-

catori qualora essi superino il numero di tre. Possono essere addetti ad un istituto tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenente ai ruoli universitari.

Art. 142 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Le norme di gestione e di funzionamento sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Nell'art. 143 l'istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico muta la denominazione in istituto di biologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1277**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

sociolinguistica;
filosofia del linguaggio.

Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

decimologia;
elementi di acustica e didattica.

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della miniatura e delle arti minori;
teoria della letteratura;
sociologia della letteratura.

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, agli elenchi degli insegnamenti complementari dell'indirizzo antico e di quello contemporaneo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

a) *Indirizzo antico*:

storia amministrativa romana;
storia dell'Emilia-Romagna nell'antichità;
demografia antica.

b) *Indirizzo contemporaneo*:

storia del lavoro;
storia dell'Europa contemporanea;
storia dei partiti e movimenti sindacali;
storia economica contemporanea.

Nel medesimo articolo, negli elenchi degli insegnamenti complementari degli indirizzi antico e medioevale, sono rispettivamente soppressi una storia regionale nell'antichità e storia della chiesa medioevale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 497.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

igiene scolastica;

virologia oncologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 198

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1984.

Aggiornamento dell'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che fissa in L. 70.000 l'importo per ogni richiesta di revisione di analisi, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981;

Considerato che lo stesso art. 20 stabilisce che detto importo deve essere aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente;

Visto che il tasso di variazione per l'anno 1983, accertato dall'ISTAT, è risultato pari al 15%;

Considerato che si rende necessario aggiornare della stessa percentuale il suddetto importo di L. 70.000;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 80.500.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4398)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 3.245.696.350 a favore della regione Veneto ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 856.219.700 a favore della regione Veneto, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 6194/32.30 del 2 maggio 1984 resa dall'assessore competente della regione Veneto con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 3.245.696.350, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Veneto è impegnata la somma di L. 3.245.696.350, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285

(4282)

DECRETO 25 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 454.317.105 a favore della regione Marche ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (*Edilizia scolastica - residui 1981*).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 308.413.300, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 717 del 7 maggio 1984, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale si chiede l'erogazione, fra l'altro, dell'importo di L. 454.317.105, relativamente all'esercizio 1981;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Marche per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di L. 454.317.105, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293

(4280)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1984.

Concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per vini da tavola e mosti di uve, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 del 26 aprile 1984;

Vista la decisione del Consiglio (CEE) n. 84/230 del 27 aprile 1984 con la quale la Francia e l'Italia sono state autorizzate a concedere l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti, durante la campagna di commercializzazione 1984-85;

Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984, relativa agli interventi a sostegno dell'agricoltura ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 17;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Attesa la necessità di disciplinare la concessione dell'aiuto anzidetto in analogia a quanto previsto dai regolamenti (CEE) n. 1059/83 e n. 2405/83, della commissione, per la campagna 1983-84;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi aiuti a favore dei produttori i quali, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1984, sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine dei vini da tavola, dei mosti di uva, dei mosti di uva concentrati e dei mosti di uva concentrati rettificati.

Art. 2.

Gli importi degli aiuti al magazzinaggio per i prodotti di cui all'art. 1, sono fissati forfettariamente per giorno e per ettolitro, come segue:

L. 16,89 per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi;

L. 20,19 per i mosti di uva;

L. 67,59 per i mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.

Art. 3.

Alla corresponsione degli aiuti di cui al precedente art. 2 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. secondo le modalità di cui ai regolamenti della commissione (CEE) n. 1059/83 del 29 aprile 1983 e n. 2405/83 del 25 agosto 1983 per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4423)

DECRETO 13 agosto 1984.

Disciplina delle rilevazioni dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e dei conferimenti di carne bovina ai centri di intervento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento (CEE) n. 563/82 della commissione del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81;

Visto il regolamento (CEE) n. 2930/81 della commissione del 12 ottobre 1981, che stabilisce le disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2226/78 della commissione del 25 settembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento;

Viste le modifiche ed integrazioni di tutti i succitati regolamenti;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1984 che istituisce il « comitato bovini » per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine;

Considerato che a norma del regolamento (CEE) n. 796/84 a decorrere dal 1° aprile 1984 l'A.I.M.A. procede alla classificazione delle carni bovine acquistate, secondo la tabella di classificazione comunitaria;

Considerato che a decorrere dal 1° novembre 1984 le carni bovine da conferire all'intervento dovranno essere classificate e marchiate presso i macelli;

Considerato che a decorrere dall'inizio della campagna 1984-85, i prezzi di acquisto all'intervento sono fissati dalla commissione per le carcasse classificate secondo la tabella comunitaria, che di conseguenza anche i prezzi di mercato vengono rilevati per le carcasse di bovini adulti classificate con tale criterio;

Constatata la necessità di emanare disposizioni atte a regolamentare sia la rilevazione dei prezzi, sia la procedura per il conferimento delle carni ai centri di intervento;

Decreta:

Titolo I

RILEVAZIONI DEI PREZZI DI MERCATO
DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

Art. 1.

La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine, classificate secondo la tabella comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) numeri 1208/81, 2930/81, 563/82, e successive modifiche e integrazioni, è effettuata su base volontaria e gratuita da macelli riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per prezzo della carcassa deve intendersi il prezzo pagato al conferente dell'animale vivo, espresso alla entrata del macello per 100 kg di carcassa fredda al netto di ogni imposta e tassa.

Nel caso in cui l'animale non sia conferito al macello direttamente dal produttore, al prezzo pagato debbono aggiungersi le spese di trasporto e quelle eventuali di intermediazione.

Il prezzo deve essere rilevato per la carcassa presentata secondo le disposizioni dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1208/81.

Qualora la carcassa sia preparata con caratteristiche diverse da quelle previste al comma precedente, al peso riscontrato debbono essere applicate le correzioni previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82.

Il prezzo pagato è quindi applicato al peso corretto.

Art. 3.

Tutte le carcasse, ottenute dalle macellazioni in opifici riconosciuti per la rilevazione dei prezzi di mercato, devono essere classificate secondo le categorie e le qualità previste nei regolamenti numeri 1208/81 e 2930/81 e devono essere identificabili.

La classificazione può essere effettuata solo da esperti riconosciuti idonei ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1984.

Art. 4.

I prezzi di mercato devono essere rilevati per le singole qualità delle diverse categorie di animali.

La rilevazione va effettuata per i capi conferiti, o ritirati, singolarmente o per gruppi omogenei.

Per gruppi omogenei si intendono animali appartenenti alla stessa categoria e con uguali caratteristiche di conformazione.

Art. 5.

Sulla base dei prezzi rilevati dal lunedì al venerdì, il macello procede alla definizione del prezzo medio settimanale per ogni classe di qualità.

I prezzi così ottenuti, con l'indicazione delle quantità macellate per la settimana, devono essere trasmessi, seguendo lo schema allegato 1, alla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio, entro il lunedì della settimana successiva a quella alla quale si riferisce la rilevazione.

Art. 6.

I macelli che intendono ottenere il riconoscimento per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini, devono presentare domanda in carta legale, in duplice copia, per il tramite delle camere di commercio, industria e artigianato competenti per territorio, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Possono presentare la domanda solo i macelli che siano già in possesso del timbro C.E.E. ai sensi della direttiva n. 64/433 del 26 giugno 1964.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, devono essere assunti i seguenti specifici impegni:

ad utilizzare per la classificazione delle carcasse esperti che siano stati riconosciuti idonei dal « comitato bovini » di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1984;

a classificare tutte le carcasse di bovini adulti macellati ed a rendere possibile la identificazione con apposita procedura tecnica ed una adeguata documentazione da tenere a disposizione del « comitato bovini » e della camera di commercio;

ad accettare i controlli che potranno essere effettuati dalle camere di commercio e dagli organi ministeriali.

Art. 7.

Le camere di commercio provvedono all'istruttoria delle domande ricevute e dopo gli opportuni accertamenti inviano al Ministero l'originale corredata del proprio parere motivato.

Per le domande il cui parere è favorevole, le camere di commercio ne danno comunicazione al macello interessato.

Quest'ultimo in attesa del riconoscimento inizia la rilevazione settimanale dei prezzi delle carcasse inviandone comunicazione ogni lunedì al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo un adeguato periodo di osservazione delle comunicazioni che gli pervengono dai macelli richiedenti, integrate eventualmente da controlli fatti effettuare dal « comitato bovini », riconosce o meno il macello.

Del riconoscimento è data comunicazione anche alla camera di commercio competente per territorio alla quale, a decorrere dalla data del riconoscimento, andranno inviate le comunicazioni settimanali dei macelli.

Art. 9.

Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni ricevute dai macelli, entro le ore 17 di ogni martedì, comunicano per telex o telegramma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, i prezzi provinciali rilevati per la settimana precedente.

Qualora il lunedì e/o il martedì siano giornate festive riconosciute, i macelli rilevano i prezzi sino al giovedì della settimana precedente e li comunicano alla camera di commercio nella mattinata di venerdì.

Le camere di commercio a loro volta li comunicano al Ministero il più presto possibile.

Se in una provincia i prezzi vengono rilevati da più macelli, le camere di commercio provvedono ad una elaborazione ponderata in rapporto alle quantità macellate da ogni singolo opificio.

Art. 10.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può provvedere direttamente al riconoscimento dei macelli che già effettuano le rilevazioni dei prezzi di mercato delle carcasse sulla base della circolare n. B7705 del 19 giugno 1982, che abbiano confermato per iscritto la loro disponibilità di collaborazione ed abbiano assunto gli impegni di cui all'art. 6.

Art. 11.

L'elenco dei macelli autorizzati sarà reso noto ed aggiornato con comunicati da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolo II

Classificazione e marchiatura delle carni offerte all'intervento pubblico

Art. 12.

Tutte le carcasse, le mezzene, i quarti offerti all'organismo d'intervento devono essere classificate ed identificate con l'apposizione di un timbro ad inchiostro alimentare indelebile.

Art. 13.

La classificazione e la identificazione con timbratura delle carni devono essere effettuate presso il macello il più presto possibile dopo la macellazione, da esperti abilitati ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1984 nel rispetto delle norme dei regolamenti (CEE) numeri 1208/81, 2930/81 e 2226/78.

Nel certificato di macellazione che accompagna la carne destinata all'intervento deve essere indicato il numero di matricola che identifica l'esperto che ha proceduto alla classificazione.

Art. 14.

I timbri devono avere forma rettangolare di centimetri 10 × 6 ed all'interno devono essere riportate, la categoria di appartenenza dell'animale, indicata con una lettera maiuscola, secondo la seguente corrispondenza:

lettera *A* - carcasse di giovani bovini maschi non castrati di età inferiore a 2 anni;

lettera *B* - carcasse di altri animali maschi non castrati;

lettera *C* - carcasse di animali maschi castrati;

lettera *D* - carcasse di animali femmine che hanno già figliato;

lettera *E* - carcasse di altri animali femmine.

Sotto la lettera di identificazione della categoria, separate da una linea orizzontale, devono essere indicate la conformazione e lo stato di ingrassamento.

Le lettere e le cifre devono essere di almeno due centimetri di altezza.

Art. 15.

L'organismo di intervento al momento del ricevimento della merce conferma la classificazione fatta al macello o rifiuta l'acquisto.

In quest'ultimo caso, su richiesta dell'offerente ed a sue spese, l'organismo di intervento procede ad una nuova classificazione in contraddittorio con lo stesso conferente.

L'organismo d'intervento porrà in atto le procedure idonee a consentire una nuova classificazione del prodotto qualora non sia stato raggiunto l'accordo di cui al comma precedente.

Quando si procede ad una nuova classificazione, ai fini del conferimento il risultato deve essere confermato dall'organismo d'intervento che appone la propria marchiatura sulla merce.

Art. 16.

L'A.I.M.A., quando constata che la carne proveniente dallo stesso macello è stata oggetto di contestazione per due conferimenti consecutivi o comunque per ripetuti conferimenti, ne informa il « comitato bovini » il quale provvede agli accertamenti necessari per valutare la correttezza della classificazione.

Il « comitato bovini » può decidere le misure da adottare a carico dei classificatori e/o dei macelli.

Art. 17.

In deroga al disposto degli articoli 12 e 13, sino al 31 ottobre 1984 i macelli possono procedere alla identificazione delle carni da conferire all'intervento con mezzi diversi dal marchio ad inchiostro indelebile.

Sino alla stessa data, la classificazione presso i macelli ed i centri di intervento può essere effettuata da esperti che non abbiano ancora ricevuto il riconoscimento di idoneità da parte del « comitato bovini ».

Art. 18.

Per il periodo transitorio e sino al 31 ottobre 1984, il «« comitato bovini », dopo aver effettuato gli accertamenti di cui all'art. 16 si limita a fornire al macello ed agli esperti interessati l'assistenza necessaria per una più idonea classificazione delle carcasse.

Art. 19.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: Pandolfi

Allegato 1

(*Schema di comunicazione dei prezzi di mercato delle carcasse*)

Alla camera di commercio di . . . .

Prezzi rilevati per carcasse classificate secondo regolamento (CEE) n. 1208/81, settimana . . . . . . presso il macello di . . . . . . (indicare la località) della ditta . . . . . .

Categoria A (vitelloni maschi di età inferiore a due anni):

U 2	prezzo L./kg	quantità q.li . . . . .
U 3	» »	» » . . . . .
R 2	» »	» » . . . . .
R 3	» »	» » . . . . .
O 2	» »	» » . . . . .
O 3	» »	» » . . . . .

Categoria D (vacche):

R 2	prezzo L./kg	quantità q.li . . .
R 3	» »	» » . .
O 2	» »	» » . .
O 3	» »	» » . . . .
P 1	» »	» » . .
P 2	» »	» » . . . . .

Categoria E (giovenche):

U 2	prezzo L./kg	quantità q.li . . .
U 3	» »	» » . . .
R 2	» »	» » . . . . .
R 3	» »	» » . . . .
O 2	» »	» » . .
O 3	» »	» » . . .

Firma .

ALLEGATO 2

(Schema di domanda per il riconoscimento del macello: due copie di cui una in bollo da trasmettere tramite la camera di commercio).

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . titolare / legale rappresentante

della . . . . . con sede legale in . . . che gestisce il macello sito in . . . chiede che il succitato macello venga riconosciuto ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato delle carni bovine da effettuarsi per le carcasse classificate secondo le norme comunitarie di cui ai regolamenti (CEE) 1208/81, 2930/81, 563/82 e in applicazione del decreto ministeriale 13 agosto 1984.

Il sottoscritto dichiara che il macello:

è in possesso del bollo C.E.E. n. . .,

ha una potenzialità di macellazione di n. . . capi settimanali;

effettua macellazioni di capi bovini adulti per tutto il corso dell'anno;

procede al momento della macellazione ad una preparazione (dressaggio) unica delle carcasse (indicare possibilmente il tipo di preparazione) / differenziata delle carcasse secondo il mercato di destinazione;

ha annessi i seguenti opifici (sala disossamento, sezionamento, imballaggio, ecc.);

ha tunnel di raffreddamento rapido per la congelazione con una capacità di circa tonn. . .;

opera come centro di intervento.

Il sottoscritto si impegna:

ad effettuare la rilevazione dei prezzi tutte le settimane per le categorie di bovini adulti che vengono macellate;

a comunicare i prezzi alle camere di commercio entro il lunedì di ogni settimana;

a classificare tutte le carcasse di bovino adulto;

ad avvalersi per la classificazione di valutatori riconosciuti idonei ai sensi del decreto ministeriale . . . .;

a rendere possibile la identificazione delle carcasse macellate mediante . . (precisare quale sistema si vuole adottare);

a mantenere la documentazione amministrativa, relativa alla rilevazione dei prezzi e alla classificazione, a disposizione del comitato bovini, di cui al decreto ministeriale, e della camera di commercio;

ad accettare i controlli che potranno essere disposti dagli organi ministeriali e dalla camera di commercio.

(4391)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1984.

Aggiornamento delle liste speciali di collocamento per il personale artistico e tecnico da impiegare dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche e assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 2 della legge n. 8 dell'8 gennaio 1979, che prevede l'aggiornamento periodico delle liste speciali di collocamento per il personale artistico e tecnico da impiegare dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche e assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletti;

Tenuto conto che gli iscritti nelle liste allo stato attuale assommano a ventottomila circa e che per essi non è previsto il controllo mensile relativo allo stato di disoccupazione ex legge n. 264 del 29 aprile 1949 per tutti gli altri lavoratori;

Vista la nota n. 4496 del 24 agosto 1983 dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che propone detto censimento per il periodo 1° ottobre 1984-31 marzo 1985;

Considerata la necessità espressa nella nota suddetta di accertare la disponibilità degli iscritti nelle liste previste per il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, a partire dal 1° ottobre 1984 sino al 31 marzo 1985 procederà all'aggiornamento delle liste di cui all'art. 2 della legge n. 8/1979 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 21 gennaio 1981.

Art. 2.

I lavoratori interessati dovranno presentarsi di persona muniti di un documento di identità presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, piazza della Repubblica n. 68, Roma; o presso una delle dipendenti sezioni con sede in Milano, Napoli, Palermo ovvero in qualsiasi ufficio di collocamento della Repubblica nel periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Art. 3.

All'atto della presentazione agli uffici suddetti gli interessati dovranno manifestare il loro intendimento di rimanere iscritti in dette liste speciali; coloro che non

manifesteranno tale intendimento o non si presenteranno entro il termine fissato verranno cancellati dalle liste stesse.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(4389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « La Continentale », in Prato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 gennaio 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 21 giugno 1984, n. 419356, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « La Continentale », con sede in Prato;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « La Continentale » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico del 1959, n. 449;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 19 giugno 1984, n. 399/SMS 488 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rimesso alla valutazione di questa amministrazione l'opportunità dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « La Continentale » per le considerazioni esposte nella lettera stessa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « La Continentale » con sede in Prato è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Luchetti.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « La Continentale » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4388,

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 1984.

Sostituzione del decreto ministeriale 30 maggio 1978 concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, primo, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di dare più compiuta disciplina agli accordi di ricerca di cui alle citate disposizioni, specialmente in riferimento alla procedura, agli enti stipulanti ed ai compensi al personale di ricerca;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Vista la proposta formulata al riguardo dal comitato amministrativo del predetto Istituto;

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto 29 aprile 1982 concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1978 concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 maggio 1978 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

Nello svolgimento della sua attività di ricerca l'Istituto può cooperare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali aventi fini analoghi mediante accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione sono stipulati dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore del laboratorio interessato alla ricerca, sentito il parere del consiglio di tale laboratorio nonché del consiglio dei direttori di laboratorio. Nel caso in cui il proponente sia un direttore di servizio, sull'accordo di collaborazione sarà sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle ricerche di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto può stipulare convenzioni con organizzazioni scientifiche estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali.

Art. 3.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni possono essere stipulati anche con le regioni, le province ed i comuni per ricerche inerenti alla salute pubblica.

Art. 4.

Le convenzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, da stipularsi dal direttore dell'Istituto, sono autorizzate dal comitato amministrativo sentito il parere del consiglio dei laboratori interessati e del consiglio dei direttori di laboratorio. Detti organi dovranno in particolare esprimere parere sulla validità scientifica, sull'attinenza ai compiti istituzionali del progetto di convenzione e la sua compatibilità con le attività del laboratorio o dei laboratori interessati, nonché sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

Art. 5.

I contributi di ricerca ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti sono destinati alla copertura delle spese necessarie per i compensi al personale laureato e non laureato estraneo all'Istituto addetto alle ricerche; per l'acquisto di materiale inventariabile e non inventariabile, e per le missioni in Italia ed all'estero, anche del personale di ruolo dell'Istituto e per quant'altro occorra per la specifica ricerca.

I compensi annui per il personale estraneo all'Istituto sono fissati, su proposta del responsabile della ricerca e sentito il consiglio di laboratorio interessato, entro il limite massimo di L. 14.500.000 per i laureati italiani, di L. 20.000.000 per i laureati stranieri, di lire 12.000.000 per i diplomati italiani e di L. 16.000.000 per i diplomati stranieri.

In caso di collaborazione scientifica su progetti di ricerca con uno o più Paesi europei o extraeuropei, il responsabile della ricerca o figura equipollente può avvalersi di personale estraneo specializzato in lavori di segreteria con conoscenza di una o più lingue estere.

I compensi spettanti al suddetto personale sono quelli stabiliti per le varie categorie e gradi nelle annesse tabelle del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) del Consiglio delle Comunità europee in vigore all'atto del conferimento dell'incarico di collaborazione.

L'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento della ricerca, le missioni in Italia ed all'estero delle persone in essa impegnate e quanto altro occorra per la specifica ricerca sono disposti in base a programmi proposti dal responsabile della ricerca.

Art. 6.

La scelta del personale che dovrà collaborare alla ricerca oggetto della convenzione sarà fatta da una commissione composta dal responsabile della ricerca, dal direttore del laboratorio interessato e da un esperto del laboratorio medesimo nominato dal consiglio di laboratorio, sulla base delle caratteristiche che saranno stabilite, in relazione al programma di ricerca che si intende attuare, dal responsabile della ricerca, sentito il consiglio di laboratorio.

Quando vi siano più laboratori interessati alla ricerca, l'esperto sarà designato dal consiglio di laboratorio cui appartiene il responsabile scientifico.

I requisiti che dovranno possedere i candidati aspiranti a partecipare alla ricerca saranno comunicati con avviso affisso all'albo dell'Istituto.

Art. 7.

Il personale estraneo all'Istituto che collabora alla ricerca dovrà stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa secondo le caratteristiche che verranno stabilite dai servizi amministrativi e del personale, sulla base delle indicazioni inerenti ai tipi di rischio connessi con l'attività da svolgere, che saranno fornite dal responsabile della ricerca.

Art. 8.

I beni mobili appartenenti alla categoria di cui all'art. 20, lettera *a*), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, acquistati dall'Istituto con i contributi ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti, che diventino proprietà dello Stato, sono assunti nell'inventario del consegnatario dell'Istituto medesimo ed amministrati ai sensi degli articoli 21 e seguenti del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Il responsabile scientifico della ricerca, scaduto il termine della convenzione o altrimenti esaurito il programma, presenta al comitato amministrativo un rendiconto dell'attività svolta e delle spese effettuate.

In tale rendiconto devono essere illustrati i risultati scientifici conseguiti ed evidenziato il modo in cui sono stati utilizzati i contributi disponibili, esponendo a questo effetto le spese per i compensi al personale, per le apparecchiature, per il materiale di consumo, per le missioni e quanto altro occorra alla ricerca.

Resta fermo l'obbligo del responsabile della ricerca e del direttore dell'Istituto di presentare annualmente all'ufficio di ragioneria il rendiconto finanziario di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 10.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(4378)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **498.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Milano come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza clinica chirurgica . . . . posti 1
istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . » 1
prima clinica chirurgica . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di fisiologia generale e chimica biologica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO 26 aprile 1984, n. **499.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Catania come segue:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di economia politica (per le esigenze della cattedra) . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . » 1
istituto di patologia ostetrica e ginecologica I . . . . » 1
istituto di clinica neurologica . . . . . » 1
istituto di clinica neurologica (per l'insegnamento di psicopatologia) . . . . . . » 1
istituto di chirurgia di pronto soccorso (per le esigenze della cattedra) . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO 7 giugno 1984, n. **500.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di medicina interna e neuropsichiatria dell'età evolutiva della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 131

DECRETO 7 giugno 1984, n. **501.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto politico amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 132

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 4 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Campoflex, con sede e stabilimento in Molino di Altissimo (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnea vini di Catania, è prolungata al 22 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B.G. Gambarotta di Inga e C. S.p.a., sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Remmert Label S.p.a., con sede e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confra di Frassine, con sede e stabilimento in Scarpizzolo (Brescia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.A., con sede e stabilimento in Rivara Cafasse (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filati tessuti Crespi, con sede legale in Milano e stabilimenti in Ghemme (Novara) e Fara (Novara), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia di Gironico, in amministrazione controllata, con sede legale e stabilimento in Gironico (Como), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Incar di Cappelli e Carletti di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), è prolungata al 20 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fulgor Italia di Latina, poi Fulgor cavi Italia, ora Cavi Italia S.p.a. di Latina, stabilimento di Catania, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, con stabilimento in Mongrassano Scalo (Cosenza), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 19 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giaccaglia, con sede e stabilimento in Loreto (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, con sede in Milano ed unità produttiva di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 3 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa consorzio adriatico pesca, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Rimini (Forlì), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.S.I. - Manifatture aziendali società italiana, con sede in Firenze e stabilimento in Orte Scalo (Viterbo) e Pontassieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1982 al 3 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sima Factory, con sede e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Cenacchi di Molinella (Bologna), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintex di Carpi (Modena), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sabina industrie di Rieti, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel di Barbara (Ancona), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cialini Annamaria di S. Nicolò a Tordino (Teramo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Fer-Art di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, con sede e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalars, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Colstar Lady di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figlio, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceruti, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria Delle Piane di Lorenzo Delle Piane e C., con sede in Genova-San Quirico, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perziano, con sede e stabilimento in Casale sul Sile (Treviso), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Medici & C., con sede legale e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siad macchine impianti, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 3 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-S. Cristoforo, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.A. Sasatex - Gruppo tessile arredamento, con sede in Monza e stabilimenti in Biassono e Macherio, frazione Canonica (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, sede amministrativa e commerciale in Milano, stabilimenti di produzione in Brescia, Roccasecca (Frosinone) e Salerno, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali, con sede in Napoli, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagi maglieria, con sede in Milano e stabilimenti in Cilavegna, Mede Lomellina e Palestro (Pavia), Motta Visconti, Rosate (Milano) e Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie & smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta l'Elettrometallurgica, sede di Cuorgnè (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, con sede legale in Duino Aurisina (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida - Società industriale dell'abbigliamento, con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogrill, con sede legale in Novara e unità commerciali di Cantagallo (Bologna), è prolungata al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E.R. - Società industriale costruzioni elettrodomestici Robella, con sede in Robella d'Asti (Asti), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. - Società imballaggi pupitres ed affini, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Vip di Lelli Giovanni & C., con stabilimento in Montegranaro (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1982 al 2 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cecchini G.B., con sede legale in Genova e stabilimento in Lucca, è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecfond di Orbassano (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I C A M, con sede legale e stabilimento in Porcari (Lucca), è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede in Milano e stabilimento in Pisa, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio A.D.G., con sede in Montecarlo (Lucca), è prolungata al 10 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratiri dipendenti dalla S.p.a. Eaton Automotive, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimenti in Rivarolo, Torino, Bosconero e Venaria (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rotondi, con sede legale in Milano e stabilimento di Novara, è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delfi, con sede in Gravellona Toce (Novara), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Montesi di Senigallia, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 19 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa consorzio adriatico pesca, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Rimini (Forlì), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispósta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.S.I. - Manifatture aziendali società italiana, con sede in Firenze e stabilimenti in Orte Scalo (Viterbo) e Pontassieve (Firenze), è prolungata all'8 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 2 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa nuova Scap - Cooperativa di servizi di Pontedera, servizio mensa presso stabilimenti Asso Werke di Fornacette (Pisa), è prolungata al 3 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida - Società industriale dell'abbigliamento, con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove manifatture, con sede e stabilimento in Vedano Olona (Varese), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa nuova Scap - Cooperativa di servizi di Pontedera, servizio mensa presso stabilimenti Asso Werke di Fornacette (Pisa), è prolungata al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela e la denominazione di origine dei vini di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » e di integrazione alle denominazioni di origine controllata « Donnaz » ed « Enfer d'Arvier ».

Il comitato nazionale per la tutela e la denominazione di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste », tendente a regolamentare un nuovo assetto produttivo della denominazione di origine dei vini nella regione autonoma Valle d'Aosta e che pertanto si configura anche:

come proposta di integrazione della denominazione di origine controllata « Donnaz », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1971;

come proposta di integrazione della D.O.C. « Enfer d'Arvier » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 10 agosto 1972;

ha espresso il parere di cui appresso ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento della D.O.C. « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » e di formulazione del relativo disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » e di integrazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata « Donnaz » ed « Enfer d'Arvier ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » accompagnata o meno dalle seguenti menzioni: « Müller-Thurgau », « Gamay », « Pinot nero », « Blanc de Morgex et de La Salle », « Chambave », « Nus », « Arnad-Montjovet », « Torrette », « Donnas », « Enfer d'Arvier », è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé, senza alcuna menzione è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo, prodotti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, paragrafo 1.

2) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller-Thurgau;

Gamay;

Pinot nero o Pinot noir,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

3) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Blanc de Morgex.

4-*a*) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Chambave » o « Vallee d'Aoste Chambave », nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat flétri, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Moscato bianco o Muscat blanc.

b) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Chambave » o « Vallee d'Aoste Chambave », rosso o rouge, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà:

Petit rouge per almeno il 60%;

Dolcetto, Gamay, Pinot nero da soli o congiuntamente almeno il 25%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

5-*a*) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Nus » o « Vallee d'Aoste Nus », Pinot grigio o Pinot gris e Pinot grigio passito o Pinot gris flétri, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti da cloni autoctoni del vitigno Pinot grigio o Pinot gris.

b) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Nus » o « Vallee d'Aoste Nus », rosso o rouge, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di vitigno:

Vien de Nus per almeno il 50%;

Petit rouge, Pinot nero o Pinot noir da soli o congiuntamente per almeno il 40%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo del 10%.

6) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiole (Picoutener) per almeno il 70%.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot nero, Neyret, Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Torrette » o « Vallee d'Aoste Torrette », è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit rouge per almeno il 70%.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot nero, Gamay, Fumin, Neyret, Vien de Nus, Dolcetto, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

8) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Donnas » o « Vallee d'Aoste Donnas » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener) per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Freisa, Neyret, Vien de Nus, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

9) La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta Enfer d'Arvier » o « Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit rouge per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot nero, Gamay, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1) La zona di produzione delle uve dei vini « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » con le eventuali precisazioni di colore bianco o blanc, rosso o rouge, e rosato o rosé, o accompagnata da una specificazione di vitigno di cui all'art. 2 paragrafo 2 comprende i territori della Valle d'Aosta idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Chavensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont-Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Vérres, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Emarèse, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta, e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas, e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 metri sul livello del mare. Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta, e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema, e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 metri sul livello del mare; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e di Quart al confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 metri sul livello del mare; dal confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle al confine territoriale tra i comuni di Morgex e di Pré-Saint-Didier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1300 metri sul livello del mare.

2) La zona di produzione delle uve del vino « Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle » comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle ed è così delimitata:

a est con il confine territoriale tra i comuni di La Salle ed Avise;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier;

a nord con un livello altimetrico di 1300 metri sul livello del mare;

a sud con il corso della Dora Baltea.

3) La zona di produzione dei vini « Valle d'Aosta Chambave » o « Vallee d'Aoste Chambave » nei tipi Moscato o Muscat, e Moscato passito o Muscat flétri e rosso o rouge comprende la parte idonea del territorio tra i comuni di Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent e Montjovet ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarése;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis fino alla Dora Baltea, poi con il corso del torrente Basset nel comune di Verrayes;

a nord con un livello altimetrico di 750 metri sul livello del mare;

a sud con un livello altimetrico di 700 metri sul livello del mare.

4) La zona di produzione del vino « Valle d'Aosta Nus » o « Vallee d'Aoste Nus » comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Nus, Verrayes, Quart, Saint-Christophe ed Aosta ed è così delimitata:

a. est con il corso del torrente Basset nel comune di Verrayes;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Aosta e di Sarre;

a nord con un livello altimetrico di 850 metri sul livello del mare;

a sud con il corso della Dora Baltea.

5) La zona di produzione del vino « Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet » comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Arnad, Issogne, Verrès, Champdepraz, Montjovet, Challand-Saint-Victor e Hône ed è così delimitata:

a est con un livello altimetrico di 700 metri sul livello del mare;

ad ovest con un livello altimetrico di 600 metri sul livello del mare;

a nord con il confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarèse;

a sud con il confine territoriale tra i comuni di Hône e di Donnas (in destra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Arnad e di Bard (in sinistra orografica).

6) La zona di produzione del vino « Valle d'Aosta Torrette » o « Vallee d'Aoste Torrette » comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve e Introdedè così delimitata:

a est con il confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus fino alla Dora Baltea, poi con il confine territoriale tra i comuni di Charvensod e di Pollein;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Villeneuve ed Arvier (in sinistra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier (in destra orografica);

a nord con un livello altimetrico di 1000 metri sul livello del mare escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan;

a sud con un livello altimetrico di 800 metri sul livello del mare partendo dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Charvensod e Pollein e poi seguendo il corso della Dora Baltea fino al confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus.

7) La zona di produzione delle uve del vino « Valle d'Aosta Donnas » o « Vallee d'Aoste Donnas », comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Bard, già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1971, n. 142):

in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di metri 700 s.l.m.;

in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnas, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Gran Vert.

8) La zona di produzione delle uve del vino « Valle d'Aosta Enfer d'Arvier » o « Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier » comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1972, n. 208):

in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di Saint-Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea; in destra del fiume Dora Baltea: comprende le località « Monbet » e « Bouse » confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisanche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisanche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione sulle coste soleggiate, purchè ubicati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle zone di produzione. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

	Prod. max	Resa max
« Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	120	70%
« Valle d'Aosta Müller-Thurgau » o « Vallee d'Aoste Müller-Thurgau »	110	70%
« Valle d'Aosta Gamay » o « Vallee d'Aoste Gamay »	120	70%
« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir »	85	70%
« Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle »	90	70%
« Valle d'Aosta Chambave » Moscato o « Vallee d'Aoste Chambave » Muscat .	100	75%
« Valle d'Aosta Chambave » Moscato passito o « Vallee d'Aoste Chambave » Muscat flétri	100	35%
« Valle d'Aosta Chambave » rosso o « Vallee d'Aoste Chambave » rouge .	100	75%
« Valle d'Aosta Nus » Pinot grigio o « Vallee d'Aoste Nus » Pinot gris	80	70%
« Valle d'Aosta Nus » Pinot grigio passito o « Vallee d'Aoste Nus » Pinot gris flétri	80	35%
« Valle d'Aosta Nus » rosso o « Vallee d'Aoste Nus » rouge	80	70%
« Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet »	80	70%
« Valle d'Aosta Torrette » o « Vallee d'Aoste Torrette »	100	70%
« Valle d'Aosta Donnas » o « Vallee d'Aoste Donnas »	75	70%
« Valle d'Aosta Enfer d'Arvier » o « Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier »	70	70%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone comunicazione al M.A.F. ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata ed agli organi di vigilanza.

La denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste », senza alcuna menzione aggiuntiva può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di produzione delle aree geografiche in cui la regione autonoma Valle d'Aosta con proprio decreto annuale abbia fatto divieto di utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

E' consentito che la denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » senza alcuna menzione aggiuntiva sia utilizzata per designare le produzioni già rivendicate in sede di denuncia delle uve con una delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 previa autorizzazione della regione autonoma Valle d'Aosta e comunicazione, da parte della regione medesima, ai competenti servizi di vigilanza.

Art. 5.

a) Le uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale parziale appassimento, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcolometriche minime naturali:

« Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	9,00%
« Valle d'Aosta Müller-Thurgau » o « Vallee d'Aoste Müller-Thurgau »	9,00%
« Valle d'Aosta Gamay » o « Vallee d'Aoste Gamay »	10,50%
« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir »	11,00%
« Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle »	9,00%
« Valle d'Aosta Chambave » o « Vallee d'Aoste Chambave » nei tipi Moscato o Muscat e Moscato passito o Muscat flétri	10,50%
« Valle d'Aosta Chambave » rosso o « Vallee d'Aoste Chambave » rouge	10,50%
« Valle d'Aosta Nus » o « Vallee d'Aoste Nus » nei tipi Pinot grigio o Pinot gris e Pinot grigio passito o Pinot gris flétri	11,00%
« Valle d'Aosta Nus » rosso o « Vallee d'Aoste Nus » rouge	10,50%
« Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » o « Vallee d'Aoste Anard-Montjovet »	10,50%
« Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » superiore o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet » supérieur . .	11,00%
« Valle d'Aosta Torrette » o « Vallee d'Aoste Torrette » . .	10,50%
« Valle d'Aosta Torrette » superiore o « Vallee d'Aoste Torrette » supérieur	11,50%
« Valle d'Aosta Donnas » o « Vallee d'Aoste Donnas »	11,00%
« Valle d'Aosta Enfer d'Arvier » o « Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier »	11,00%

b) Le uve destinate alla vinificazione dei vini « Valle d'Aosta Nus » o « Vallee d'Aoste Nus » Pinot grigio passito o Pinot gris flétri e « Valle d'Aosta Chambave » o « Vallee d'Aoste Chambave » Moscato passito o Muscat flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%.

Il vino deve essere sottoposto ad un adeguato periodo di affinamento e non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

c) La vinificazione del « Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir » può essere effettuata anche in bianco.

d) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » designata senza alcuna menzione aggiuntiva o designata con le seguenti menzioni: « Müller-Thurgau », « Gamay », « Pinot nero » o « Pinot noir » debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

e) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio della denominazione di origine controllata « Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » accompagnata da una delle seguenti menzioni: « Blanc de Morgex et de La Salle », « Chambave », « Nus », « Arnad-Montjovet », « Torrette », « Donnas » ed « Enfer d'Arvier » devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di invecchiamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione autonoma Valle d'Aosta previo parere dell'assessorato

agricoltura e foreste della regione autonoma Valle d'Aosta e del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

f) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di invecchiamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia:

	Mesi di invecchiamento
« Valle d'Aosta » o « Vallee d'Aoste » bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	6
« Valle d'Aosta Müller-Thurgau » o « Vallee d'Aoste Müller-Thurgau »	3
« Valle d'Aosta Gamay » o « Vallee d'Aoste Gamay »	6
« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir » (vinificazione in rosso)	6
« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir » (vinificazione in bianco)	3
« Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle »	3
« Valle d'Aosta Chambave » Moscato o « Vallee d'Aoste Chambave » Muscat	3
« Valle d'Aosta Chambave » rosso o « Vallee d'Aoste Chambave » rouge	6
« Valle d'Aosta Nus » Pinot grigio o « Vallee d'Aoste Nus » Pinot gris	3
« Valle d'Aosta Nus » rosso o « Vallee d'Aoste Nus » rouge	6
« Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet »	8
« Valle d'Aosta Arnad-Montjovet » Superiore o « Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet » Supérieur	24
« Valle d'Aosta Torrette » o « Vallee d'Aoste Torrette »	6
« Valle d'Aosta Torrette » Superiore o « Vallee d'Aoste Torrette » Supérieur	8
« Valle d'Aosta Donnas » o « Vallee d'Aoste Donnas »	24
« Valle d'Aosta Enfer d'Arvier » o « Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier »	6

Nella vinificazione i vini della denominazione di cui all'articolo 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Valle d'Aosta » bianco o « Vallee d'Aoste » blanc:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;
odore: fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;
gradazione alcolica minima complessiva: 9;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

« Valle d'Aosta » rosso o rosato o « Vallee d'Aoste » rouge ou rosé:

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;
odore: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 9,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« Valle d'Aosta Müller-Thurgau » o « Vallee d'Aoste Müller-Thurgau »:

colore: giallo verdolino, con riflessi paglierini;
odore: intenso e gradevole, aromatico;
sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« Valle d'Aosta Gamay » o « Vallee d'Aoste Gamay »:

colore: rosso rubino vivo;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir » (vinificazione in bianco):

colore: paglierino intenso;
odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« Valle d'Aosta Pinot nero » o « Vallee d'Aoste Pinot noir » (vinificazione in rosso):

colore: rosso rubino tendente al granata più o meno intenso;
odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, asciutto, vinoso, lievemente tannico, con retrogusto analogo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50%;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

« Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle » o « Vallee d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle »:

colore: giallo paglierino tendente al verdino;
odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato;
gradazione alcolica minima complessiva: 9,00;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« Valle d'Aosta Chambave » Moscato o « Vallee d'Aoste Chambave » Muscat:

colore: giallo paglierino;
odore: aroma intenso e caratteristico di moscato;
sapore: secco, fino, delicato, aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« Valle d'Aosta Chambave » Moscato passito o « Vallee d'Aoste Chambave » Muscat flétri:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;
odore: aroma intenso, caratteristico di moscato;
sapore: amabile, aromatico, tipico di moscato;
gradazione alcolica minima complessiva: 16,5 di cui almeno 13 svolta;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

« Valle d'Aosta Chambave » rosso o « Vallee d'Aoste Chambave » rouge:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, con l'invecchiamento tendente al profumo di viola;
sapore: secco, sapido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Valle d'Aosta Nus » Pinot grigio o « Vallee d'Aoste Nus » Pinot gris:

colore: giallo ambrato con riflessi dorati;
odore: profumo caratteristico molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«*Valle d'Aosta Nus*» *Pinot grigio passito o* «*Vallee d'Aoste Nus*» *Pinot gris flétri*:

colore: giallo ramato intenso;
odore: profumo gradevole, intenso;
sapore: amabile, molto alcolico, con retrogusto di castagna;
gradazione alcolica minima complessiva: 16,50 di cui almeno 14 svolta;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

«*Valle d'Aosta Nus*» *rosso o* «*Vallee d'Aoste Nus*» *rouge*:

colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: secco, vellutato, leggermente erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«*Valle d'Aosta Arnad-Montjovet*» *o* «*Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet*»:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, asciutto, con fondo amarognolo, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«*Valle d'Aosta Arnad-Montjovet*» *Superiore o* «*Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet*» *Supérieur*:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, con fondo amarognolo, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«*Valle d'Aosta Torrette*» *o* «*Vallee d'Aoste Torrette*»:

colore: rosso vivace con riflessi violacei;
odore: profumo di rosa selvatica, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Valle d'Aosta Torrette*» *Superiore o* «*Vallee d'Aoste Torrette*» *Supérieur*:

colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: profumo caratteristico, con ricordo di lampone, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«*Valle d'Aosta Donnas*» *o* «*Vallee d'Aoste Donnas*»:

colore: rosso brillante, tendente al granato chiaro, con l'invecchiamento;
odore: fine, caratteristico, con profumo di mandorle, specie se molto invecchiato;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, leggermente mandorlato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

«*Valle d'Aosta Enfer d'Arvier*» *o* «*Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier*»:

colore: rosso granata, piuttosto intenso;
odore: delicato, con «bouquet» caratteristico;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi, sopra indicati per ciascun vino, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallee d'Aoste Chambave» e «Valle d'Aosta Nus» o «Vallee d'Aoste Nus» ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet» e «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallee d'Aoste Torrette» possono essere designati con la menzione complementare «superiore» o «supérieur» solo alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture «passito» o «flétri» e «superiore» o «supérieur» non debbono superare quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» designati con o senza menzioni di cui all'art. 1, in vista della vendita, devono essere di forma Bordolese, Borgognona, Renana o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti che abbiano vitigni diversi da quelli prescritti nell'art. 2 del presente disciplinare, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale, fatta esclusione per i vini «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallee d'Aoste Donnas» e «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier» già disciplinati.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la piattaforma ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Il predetto assessorato compiuti i necessari accertamenti provvederà ad apportare le variazioni ai fini delle annotazioni nei rispettivi albi.

Art. 9.

I disciplinari di produzione annessi al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1971, n. 142) ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1972, n. 208), relativi rispettivamente alla denominazione di origine controllata «Donnaz» ed «Enfer d'Arvier» sono abrogati.

(4305)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro 31 luglio 1984 l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo è stata così rideterminata, a decorrere dal 1° agosto 1984, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

compenso annuo lordo: lire 36 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 20 giugno 1984, n. 674, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione delle seguenti somme:

L. 1.000.000 da destinare alla clinica oculistica per l'organizzazione del « Simposio internazionale sullo strabismo »;

L. 1.000.000 da destinare alla clinica medica generale e terapia medica, cattedra delle malattie cardiovascolari, per l'organizzazione del « VI Congresso internazionale di cardiologia »;

L. 700.000 da destinare all'istituto di chimica generale per la realizzazione di un simposio promosso dalla Società chimica italiana - Divisione di chimica analitica;

L. 500.000 da destinare all'istituto di patologia speciale chirurgica, cattedra di chirurgia vascolare, per l'organizzazione di un corso di aggiornamento in flebologia.

Con decreto del prefetto di Modena 20 giugno 1984, n. 675, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 100.000.000, di cui:

L. 20.000.000 quale contributo all'amministrazione universitaria per il completamento della realizzazione dell'ampliamento del processo di automazione;

L. 50.000.000 quale contributo alla clinica otorinolaringoiatrica per il completamento dell'acquisto di apparecchiatura medica per « potenziali evocati uditivi »;

L. 20.000.000 quale contributo all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica (professori Bruno Bonati e Nicola Carulli) per l'acquisto di una apparecchiatura per ultracentrifugazione;

L. 10.000.000 quale contributo all'istituto di zoologia per l'acquisto di un automezzo da utilizzare per l'esecuzione di attività di ricerca.

Con decreto del prefetto di Modena 20 giugno 1984, n. 687, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalle Aziende chimiche riunite Angelini Francesco di Roma la donazione di un'apparecchiatura del valore di L. 60.000.000 da destinare alla clinica oculistica per lo svolgimento di ricerche nel campo della patologia oculare con particolare riferimento alla cataratta umana.

(4428)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 26 luglio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, in corrispondenza del corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, invece di « *elettronica* » leggasi « *elettrotecnica* ».

(4443)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 1° agosto 1984, n. 3725, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa per la ricostruzione di Monteprato - Soc. coop. a r.l., in Monteprato di Nimis, costituita il 25 agosto 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Con deliberazione 1° agosto 1984, n. 3727, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Latteria sociale di S. Salvatore di Majano - Soc. coop. a r.l. », in San Salvatore di Majano, costituita il 6 aprile 1974 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Daniele Toppan residente in Majano, frazione Casasola, 57.

(4373)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 29 maggio 1984, n. 39274, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 169 « via Emilia-Cavenago d'Adda » il tronco stradale di collegamento col nuovo ponte sull'Adda della lunghezza di km 0 + 549 ricadente nel territorio del comune di Cavenago d'Adda e di declassificare il tronco dismesso.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 29 maggio 1984, n. 39275, ha deliberato di declassificare il tronco della strada provinciale n. 118 ricadente nel comune di Meda (Milano) dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 3 + 466 con il conseguente spostamento del caposaldo iniziale e di variare la denominazione della strada provinciale n. 118 in « Barlassina-Cogliate ».

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(4194)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1984, n. 375, la ditta Massenzi Evelino, in Foligno (Perugia), è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Sassovivo » che contrassegnano i contenitori di vetro, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1984, n. 376, La Rocchetta S.p.a., in Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Rocchetta », che contrassegnano i contenitori di vetro e di cartone politenato, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

(4362)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico - piazza G. Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 settembre 1984, ore 10;
seconda prova: 12 settembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso la clinica odontoiatrica e stomatologica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico - piazza G. Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 settembre 1984, ore 10;
seconda prova: 11 settembre 1984, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di Medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Istituto di chimica biologica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico - piazza G. Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1984, ore 9;
seconda prova: 14 settembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia generale, via Amendola 165/A, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 ottobre 1984, ore 9;
seconda prova: 3 ottobre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso il dipartimento di matematica, palazzo Ateneo - via Nicolai n. 2, piano II, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 settembre 1984, ore 10;
seconda prova: 5 settembre 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso la biblioteca del dipartimento di Scienze geografiche e merceologiche, facoltà di economia e commercio - largo Fraccareta, 1, piano I, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 settembre 1984, ore 10;
seconda prova: 19 settembre 1984, ore 8.

(4445)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista, per le esigenze del compartimento di Trieste, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 185, avrà luogo in Roma, via Giolitti, n. 34, dal giorno 12 settembre 1984 al giorno 22 dicembre 1984.

(4416)

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI FRA LE REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA E MOLISE

Concorso per l'ammissione di cinquanta aspiranti divulgatori polivalenti ai primi due corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

1. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Abruzzo, Campania e Molise, con sede in Eboli (Salerno), località Borgo Cioffi, bandisce un concorso per l'ammissione ai primi due corsi di formazione per cinquanta aspiranti divulgatori polivalenti, ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

Regione Abruzzo	n. 14
Regione Campania	» 30
Regione Molise	» 6
Totale	n. 50

2. Ai corsi, che si svolgeranno c/o la sede del Consorzio ed avranno durata di nove mesi effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o medicina veterinaria o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinati, questi ultimi due, ad una esperienza professionale effettiva di anni uno nei campi di attività previsti dal bando di concorso (la pratica agricola, lo sviluppo agricolo relativamente all'informazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria).

3. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate ad una delle tre regioni sottoindicate (individuata in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

regione Abruzzo - secondo dipartimento: agricoltura, foreste ed alimentazione - via Catullo n. 17 - 63942 Pescara;

regione Campania - servizio agricoltura, caccia e pesca - via S. Lucia, 81 - 80121 Napoli;

regione Molise - assessorato agricoltura - via Nazario Sauro - 86100 Campobasso.

4. Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli assessorati all'agricoltura delle regioni Abruzzo, Campania e Molise a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi assessorati forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà, inoltre, inviato anche agli assessorati alla agricoltura di tutte le altre regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, e alle province autonome della Repubblica italiana per la pubblica affissione presso gli assessorati medesimi.

(4410)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. 25.

Modifica alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 23, recante norme in materia di agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici urbani a favore dei pensionati a reddito limitato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale recante norme in materia di «Agevolazioni tariffarie a favore dei pensionati a reddito limitato» è sostituito dal seguente:

«Le predette agevolazioni sono accordate a favore dei titolari di pensioni minime INPS o di pensione sociale privi di altri redditi».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 aprile 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. 26.

Non corresponsione e sospensione dell'indennità e riduzione dei trattamenti di previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Mancata corresponsione dell'indennità per prolungata assenza

Nei confronti dei consiglieri che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato ad alcuna delle sedute di una delle sessioni previste dall'art. 32 dello statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità mensile prevista dall'art. 2, primo comma della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni.

Il provvedimento di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo.

Esso decorre dal giorno in cui il consiglio lo ha deliberato e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale il consigliere si astenga dall'intervenire alle sedute del consiglio.

Art. 2.

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

La corresponsione dell'indennità può essere sospesa nei confronti dei consiglieri regionali che si trovino in stato di privazione della libertà personale in seguito ad emissione di mandato o ordine di cattura o di arresto da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero in seguito a sentenza penale di condanna, anche se non definitiva.

Il provvedimento di cui al comma precedente è deliberato con il procedimento e la decorrenza di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 1, e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale duri lo stato di privazione della libertà personale del consigliere.

Il provvedimento perde automaticamente la sua efficacia dal momento in cui sia stata ordinata la scarcerazione a norma degli articoli 269, 270, 272 e 272-*bis* del codice di procedura penale, ovvero concessa la libertà provvisoria a norma dell'art. 277 dello stesso codice ovvero disposta la scarcerazione con la sentenza anche non definitiva di condanna.

Per il periodo di sospensione il provvedimento conserva i suoi effetti, fino alla eventuale revoca di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 3.

Assegno alimentare

Nelle ipotesi di cui all'art. 2, il consiglio regionale può deliberare, a favore del consigliere che ne faccia richiesta scritta, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 4.

Revoca del provvedimento

Nella ipotesi contemplata dall'art. 2, il provvedimento è di diritto revocato, ed il Consiglio regionale ne prende atto, quando il procedimento penale a carico del consigliere si concluda con sentenza istruttoria di proscioglimento pronunciata per uno qualsiasi dei motivi di cui all'art. 378 del codice di procedura penale o con sentenza dibattimentale anche non definitiva di proscioglimento pronunciata per i motivi di cui all'art. 479 del codice di procedura penale.

Il consigliere nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti gli assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Art. 5.

Trattamento di previdenza e di fine mandato

I periodi di non corresponsione dell'indennità mensile nei confronti dei consiglieri regionali di cui al precedente art. 1 nonchè i periodi di sospensione della stessa indennità di cui all'art. 2 e per la quale non sia intervenuta la revoca prevista dall'art. 4, non sono computati agli effetti dell'assegno mensile di previdenza di cui all'art. 8, secondo comma, della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni, la misura del quale è diminuita di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di non corresponsione ovvero di sospensione. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero.

Nel caso di unica legislatura, tanto se il mandato risulti svolto interamente quanto se esso sia cessato per fatto degli interessati, i periodi di non corresponsione ovvero di sospensione non possono essere coperti con contributi volontari.

I periodi di cui al primo comma, fermi restando i criteri di calcolo dei mesi interi, non sono inoltre computati agli effetti della misura dell'indennità di fine mandato di cui alla legge regionale 22 marzo 1983, n. 32.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 aprile 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1984, n. **27**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 maggio 1977, n. 22. Nuovi criteri per la determinazione del contributo regionale per la costruzione di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dei contributi

L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1977, n. 22 è sostituito come segue:

« Per la costruzione degli asili nido la Regione concede contributi ai comuni ed ai loro consorzi che si adeguino, nella realizzazione di detti asili nido, alle norme della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4.

I contributi di cui al precedente comma vengono concessi con riferimento alle domande presentate entro il 30 giugno 1983 nella misura massima di L. 8.000.000 per ogni posto/bambino.

Per gli anni successivi il predetto contributo può essere aggiornato in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi nel periodo intercorrente tra la data dell'entrata in vigore della presente legge e quella dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno in riferimento.

Alla rivalutazione di cui sopra provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta ».

Art. 2.

Norma transitoria

Nei limiti delle disponibilità di bilancio possono essere concessi contributi integrativi, fino all'importo massimo di cui al precedente art. 1, secondo comma, ai comuni ed ai loro consorzi che abbiano già ottenuto il contributo massimo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 19 maggio 1977, n. 22 e che, per carenza di mezzi finanziari, non abbiano ancora terminato la costruzione e/o provveduto all'arredamento.

Gli enti interessati devono produrre motivata istanza di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 aprile 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. **28**.

Contributi per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici sedi di comunità-alloggio, residenze protette e centri sociali per anziani, comunità per disadattati e strutture per soggetti tossicodipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La Regione con la presente legge intende favorire la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro conservativo e l'acquisto di immobili e loro pertinenze da destinare alle strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 per l'accoglienza diurna e/o residenziale di anziani, disadattati e tossicodipendenti.

Art. 2.

Caratteristiche generali che debbono avere le strutture

Al fine di garantire l'autonomia dell'utenza le strutture di cui alla presente legge devono avere i seguenti requisiti generali:

a) adeguata accessibilità;

b) ubicazione in località con idonei livelli di servizio;

c) soluzioni architettoniche e tecnologiche che garantiscano l'utilizzazione per il tipo di utenza destinataria della struttura.

Le strutture per gli anziani di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche contenute nel regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e nell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

Comunità-alloggio per anziani

Le comunità-alloggio per anziani soddisfano i bisogni abitativi di un'utenza autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente.

Le comunità-alloggio hanno le caratteristiche di normali alloggi, con camere da letto per una persona o coppia, di ampiezza sufficiente a consentire attività diversa dal riposo; servizi igienici attrezzati in numero adeguato, soggiorno, cucina, lavanderia, ripostiglio, ingresso; possono essere integrate con

bagno sanitario e con camere da letto e servizio igienico per l'eventuale personale; sono ubicate ai piani terra o anche in piani diversi purchè facilmente accessibili; la loro incidenza sul totale della volumetria abitabile del fabbricato non deve eccedere di norma il venti per cento.

In ogni comunità-alloggio devono essere disponibili di regola da otto a dieci posti letto.

Art. 4.

Residenze protette per anziani

Le residenze protette per anziani sono destinate ad una utenza autosufficiente, parzialmente autosufficiente, non autosufficiente, purchè non bisognevole di prestazioni sanitarie di carattere ospedaliero.

Le residenze protette devono avere caratteristiche distributive e tipologie di arredo tali da facilitare l'autonomia personale dei soggetti accolti. In tali strutture devono essere assicurati il servizio mensa, le attività di relazione e le attività diurne e ricreative con propri servizi preferibilmente aperti all'esterno utilizzando anche i servizi esistenti sul territorio, fra i quali deve essere garantito l'intervento sanitario.

La ricettività delle residenze protette deve tener conto dell'età di soggetti accolti e delle loro problematiche psico-sociali.

Esse, che non devono comunque accogliere più di sessanta anziani, potranno essere strutturate in camere da uno-due letti o comunità-alloggio.

La presenza di anziani autosufficienti non deve superare comunque il venti per cento del totale dell'utenza.

Art. 5.

Sezioni per anziani nei centri sociali

Nei centri sociali devono essere previste sezioni con specifiche attività aventi l'obiettivo di mantenere l'anziano più a lungo possibile nel suo ambiente di appartenenza, stimolandone un più completo ed attivo inserimento, e favorire il raccordo con gli altri servizi territoriali. In dette sezioni devono essere previste prestazioni specifiche, oltre a quelle di aggregazione sociale, ricreativa e culturale.

In casi particolari, da valutare di volta in volta, i centri sociali per anziani possono essere aggregati a residenze, centri sociali per la popolazione, centri di aiuto domiciliare.

Le sezioni per anziani nei centri devono inoltre essere dotate di bagno attrezzato ed eventualmente di ambiente per attività motoria, di limitate attrezzature infermieristiche, di ufficio di assistenza sociale per pratiche burocratiche ed informazioni in genere.

Ai centri sociali possono essere annessi anche piccoli appezzamenti di terreno destinati ad orto, a zootecnia, a giardino, a giochi all'aperto anche in comune con il verde attrezzato cittadino. Tali spazi devono essere comunque sempre aperti al pubblico.

Art. 6.

Strutture per soggetti disadattati

Le strutture abitative per soggetti disadattati hanno le caratteristiche delle comunità-alloggio di cui all'art. 3.

Le comunità-alloggio senza personale sono rivolte di norma ad adulti disadattati autosufficienti o con necessità abitative di emergenza.

Le comunità-alloggio con personale sono rivolte di norma a minori disattati e hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali attuando una protezione differenziata in rapporto alle effettive condizioni di difficoltà di adattamento.

Art. 7.

Strutture per soggetti tossicodipendenti

Le strutture edilizie per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti sono le seguenti:

a) centri diurni per servizi non residenziali quali:

centri sociali ed assistenziali;

centri di produzione per attività artigianali e similari;

b) appartamenti per consentire al soggetto il reinserimento sociale in fase successiva alla comunità, ovvero per consentire al soggetto lo svolgimento di cicli terapeutici in alternativa alla comunità;

c) comunità per servizi residenziali quali:

comunità di accoglienza, per rispondere ai bisogni immediati degli utenti e per programmi di riabilitazione;

comunità anche gestite da gruppi di ex-tossicodipendenti per programmi di disassuefazione e riabilitazione;

comunità terapeutiche per programmi strutturati a cicli terapeutici, gestite da personale specializzato;

d) comunità agricole caratterizzate da strutture edilizie di tipo rurale, con annesso terreno coltivabile, per consentire la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo in ambiente protetto da rischio.

Art. 8.

Destinatari dei contributi

La Regione, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro conservativo e l'acquisto delle strutture di cui alla presente legge, concede contributi ai comuni, alle loro associazioni e alle comunità montane.

I contributi possono essere utilizzati direttamente od essere devoluti, tramite convenzioni, ad altri enti pubblici o privati anche non riconosciuti per la realizzazione in proprio delle predette strutture.

Art. 9.

Richiesta di contributi

I comuni, le loro associazioni e le comunità montane che intendano beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, presentano alla giunta regionale apposita domanda, entro il 30 giugno 1984, corredata dalla seguente documentazione:

1) *Per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e restauro conservativo*:

a) relazione che illustri i motivi di indispensabilità dell'opera e contenente, in particolare, il costo complessivo dell'intervento, le prestazioni di carattere tecnico funzionale, i tempi e le fasi di attuazione, la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore;

b) progetto dell'opera approvato dal comune, dalla associazione di comuni o dalla comunità montana o nei casi di cui all'art. 8, secondo comma, dall'ente che realizza l'opera;

c) documentazione attestante la proprietà o altro idoneo diritto reale sull'immobile;

d) copia del provvedimento del comune, dell'associazione di comuni o della comunità montana o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 8, schema di convenzione approvato dagli enti pubblici di cui sopra e dall'ente interessato, dal quale risulti la destinazione degli immobili agli scopi della presente legge;

e) dichiarazione che specifichi l'entità e la natura dei mezzi finanziari disponibili per completare la realizzazione delle strutture per le quali viene richiesto il contributo regionale;

f) attestazione che gli enti interessati sono in grado di far fronte alle spese di gestione delle strutture per le quali è richiesto il finanziamento.

2) *Per l'acquisto*:

a) la relazione di cui al precedente punto *a*) riferita all'immobile che si intende acquistare e all'utilizzazione dello stesso da parte degli enti richiedenti;

b) copia del provvedimento del comune, dell'associazione di comuni o della comunità montana da cui risulta la volontà di acquistare l'immobile;

c) dichiarazione di cui al precedente punto *e*);

d) l'attestazione di cui al precedente punto *f*).

Art. 10.

Concessione dei contributi

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute entro il termine indicato dall'art. 9, sentita la competente Commissione consiliare, concede il contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e fissa il termine, che comunque non può superare i sei mesi, entro il quale l'ente dovrà provvedere all'acquisto o alla consegna dei lavori e all'inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia.

Detto termine potrà essere prorogato dal presidente della giunta regionale su motivata richiesta dell'interessato per un periodo non superiore a tre mesi.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il beneficiario decade dal contributo e il presidente della giunta regionale con proprio decreto ne dà atto ai fini dell'annullamento dell'impegno di spesa.

Nella concessione dei contributi sono privilegiate:

a) le opere da eseguirsi in ambiti territoriali particolarmente carenti di strutture assistenziali;

b) le opere in corso di esecuzione;

c) gli interventi che si rivolgono al recupero di edifici esistenti, per i quali sussista la corrispondenza tra le caratteristiche del fabbricato e le esigenze funzionali del tipo di servizio proposto.

I contributi per le residenze protette sono concessi soltanto qualora le relative strutture possano servire un territorio comprendente almeno 10.000 abitanti.

Art. 11.

Liquidazione dei contributi e documentazione di avvenuta esecuzione dei lavori

La liquidazione dei contributi è disposta dal presidente della giunta regionale sulla base di domanda corredata dall'atto di acquisto dell'immobile oppure dall'atto di aggiudicazione dei lavori e da quello formale di consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia nonché, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 8, dalla documentazione di avvenuta stipulazione della convenzione di cui alla lettera *d*) dell'art. 9.

I comuni, le associazioni di comuni o le comunità montane, ad avvenuta esecuzione dell'opera devono trasmettere alla Regione il conto consuntivo delle spese sostenute per la loro realizzazione nonché gli atti di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dal sindaco o dal presidente della comunità montana.

Art. 12.

Vincolo di destinazione

Gli immobili oggetto degli interventi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di assegnazione del contributo per almeno venti anni.

Nel caso di immobili di proprietà del comune, dell'associazione di comuni o della comunità montana, tale vincolo di destinazione deve risultare da deliberazione resa esecutiva dai competenti organi di controllo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 8, il vincolo di destinazione deve risultare dalla convenzione debitamente approvata.

Il vincolo di destinazione deve essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari dei contributi.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, la giunta regionale può consentire che gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi, siano destinati ad altro servizio sociale qualora il destinatario del contributo dimostri che l'originaria destinazione della struttura non è più corrispondente alle necessità della mutata realtà sociale.

Art. 13.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 4.320.000.000 in termini di competenza, del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli:

5520 « Contributi a comuni, associazioni di comuni e comunità montane per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo e acquisto di edifici da adibire a comunità-alloggio e residenze protette per anziani » con lo stanziamento di L. 1.430.000.000 in termini di competenza;

5525 « Contributi a comuni, associazioni di comuni e comunità montane per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo e acquisto di edifici da adibire a centri sociali per anziani » con lo stanziamento di L. 570.000.000 in termini di competenza;

5530 « Contributi a comuni, associazioni di comuni e comunità montane per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo e acquisto di edifici da adibire a comunità alloggio per disadattati » con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza;

5535 « Contributi a comuni, associazioni di comuni e comunità montane per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo e acquisto di edifici da adibire a strutture per tossicodipendenti » con lo stanziamento di lire 1320 milioni in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 maggio 1984

MAGNANI

(3362)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili similari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 9 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 *della legge regionale n.* 35 *del* 30 *aprile* 1980

1. Alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, concernente l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili, è aggiunta la seguente lettera *c*):

« *c*) realizzazione di opere stabiliti per la difesa degli arenili ».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35 del 30 aprile 1980

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, è così sostituito:

« L'attuazione del programma, per quanto concerne i lavori previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3, è affidata ai comuni di cui all'art. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art. 2 ».

2. All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere previste dalla lettera *c*) del precedente art. 3 saranno realizzate sulla base di un piano di interventi adottato dal consiglio regionale su proposta della giunta. La giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei comuni interessati.

La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate all'assessorato all'agricoltura di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, che si avvale della collaborazione dei comuni territorialmente interessati.

Il piano si realizza attraverso specifici progetti esecutivi approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.

1. Uguali provvedimenti a quelli previsti per i comuni in oggetto potranno essere realizzati per arenili coltivati di altre zone che presentano analoghe esigenze.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per la realizzazione del piano di interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, così come modificata con l'art. 1 della presente legge è autorizzata una spesa globale di tre miliardi di lire nel biennio 1984-85, da dividersi in pari importo nei due esercizi come segue:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 4 giugno 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. 28.

Art. 71, legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione secondo, terzo, quarto e quinto comma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 9 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti commi: « I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a cominciare dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 4 giugno 1984

TRISORIO LIUZZI

« *Al riguardo il Governo segnala che presumibilmente per errore risulta eliminato anche il quarto comma del predetto art. 71 ritenuto peraltro necessario* ».

(3478)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227